Prolusione
D. M. Carrillo

PROLUSIONE

DEL CAV.

D. FILIPPO CARRILLO

PER L' APERTURA DELL' INSEGNAMENTO

DELLE LEGGI CIVILI

RECITATA

NELLA REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDÌ

A dì 18 novembre 1850

IN NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI
Strada Mannesi num.° 46
1850.

BEN molte legislazioni e statuti di varie età, frutto di antica sapienza, di tristi casi, di costumi, e d'instituzioni, che numerose orde del settentrione in Italia portaron compagne al ferreo loro scettro, d'introdotte abitudini, e di nuove esigenze, – avean vigore nel regno allor che l'augusto FERDINANDO BORBONE, fatto maggiore, principiò a guidarne con magnanimi spiriti prudentemente i destini.

I.

Stato della legislazione del Regno allorquando FERDINANDO BORBONE principiò a governarlo.

II.

Magnanimi pensieri di riforma, di Carlo III.

L'immortal suo genitore, con vigore di braccio e con altezza di senno, avea già i mali del lungo vice-regnale reggimento trionfalmente posti in dileguo; - e mentre quasi per incanto sorgevano opere magnifiche che ancora sfidano la voracità prepotente del tempo, ei pensava, con sagace riforma, di ammendar pure i difetti d'una legislazione divenuta alle bisogne dell'universale disadatta.

III.

Abortiti per la sua ascensione al Trono di Spagna e delle Indie.

Ma chiamato al trono delle Spagne e delle Indie, Re Carlo trasfuse i suoi vasti preconcetti divisamenti all'amatissimo suo figliuolo; - il quale avrebbeli generosamente recati ad atto, se per l'orrendo scoppio della rivoluzione francese, e la conseguente catastrofe dell'Europa, insino a noi sventolando il cruento vessillo de' politici rivolgimenti, le più care speranze del regno non fosser novellamente deluse.

IV.

Lo scoppio della rivoluzione francese impedisce che Re Ferdinando riduca ad atto i paterni divisamenti. - Conseguenze.

Alla storia e non a noi è dato tratteggiare questo lacrimevole periodo di fatali perturbazioni - di fatti eroici e criminosi - di virtù e di vizî - di oppressioni e di resistenze - di velenoso e rivoltanti dottrine da pestifera propaganda disseminate; - cose tutte che, se non altro, avrebbon dovuto

produrre grandi ed utili lezioni per non farsi più trarre in inganno dalle stolte utopie di agitatori ambiziosi, cui le disgrazie de' popoli sedotti non danno rimorso, solo essi intendendo a stabilir la desiderata fortuna su le fumanti rovine della società da' suoi cardini miseramente sconvolta.

V.

Leggi francesi pubblicate in tempo della occupazione militare.

A parte queste ingrate reminiscenze, diciam solo, che non per aversi in pregio od onore i nostri costumi ed i nostri bisogni: ma per comando del militare governo instituito appo noi nel 1806, - furono inesorabilmente abrogate le antiche leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, i riti, le prammatiche, le consuetudini, ed ogni altro statuto che per innanzi osservavasi: ed in vece si ordinò pura ed indistinta l'adozione de' nuovi codici promulgati in Francia.

VI.

Promulgazione de' nuovi codici nella restaurazione legittima.

Casi miserandi, cui la pace europea fermata nel congresso di Vienna, portò felicemente riparo! Di vero Re Ferdinando, nel rimontaro sul Trono de' suoi maggiori, mentre con politico accorgimento dispose che le leggi esistenti fossero provvisoriamente esegnite - per la composizione de' nuovi codici creò commissioni che ne stendessero ponderatamente i progetti.

Ciò fatto, il supremo Consiglio di cancelleria, preseduto da un ministro la cui memoria, per il suo moltiforme sapore e le virtù che adornavanlo, sarà sempre preclara - discusse gli elementi della legislativa riforma: scrutinò i motivi ed il merito del proposto lavoro: e profittando de'soccorsi che venivano amplissimi dal diritto romano, dal diritto canonico, da'patri statuti, e pur dalle leggi straniere, il nuovo codice della legislazione del regno diffinitivamente compose.

Ond'è che il Re, nel cui gran cuore ferveva la nobile premura d'immegliare la cosa pubblica, e di favorire gli onesti desiderî de'suoi sudditi - circondato da'suoi ministri - diretto da'suoi lumi - inspirato dal Cielo - dopo matura riflessione sanzionò le cinque parti del novello codice. - Benefizio segnalato, che i presenti raccolsero grati ed ossequenti - e che a'lontani trasmise memoria indelebile delle glorie Borboniche inestimabili!

VII.

Passaggio del Regno a Ferdinando II. - Sue virtù.

La pace e la prosperità delle due Sicilie stabilmente fermata - senza parlare di quegl'improvvisi commovimenti del 1820, li quali spariron come prima agguerrite schiere presentaronsi per combatterli - durarono per tutta la vita di Ferdinan-

do I.°, e dell'augusto suo figliuolo Francesco I.° - il qualo cedendo all'ingiuria di ostinatissimo morbo a mezzo il corso di sua carriera, lasciò il regno al giovane suo primogenito Ferdinando II.° - nomo venerando e venerato seoza più, tra per avere in se compendiate le brillanti virtù degl'incliti suoi precessori, e massime per lo studio e la premura instancabili di accrescere, e su ferme basi consolidare la felicità di questa classica terra, e dell'unita Sicilia oltre il faro.

E di ciò son prova spleodidissima la giustizia che rifulse sempre in tutti i suoi atti, - la clemenza - la pietà - l'animo esemplarmente religioso - le buono leggi - l'economia per esser più largo nel provvedere ai bisogni do'poverelli - la finanza ricomposta - il pubblico credito rifiorito - ed opere di grandezza più che romana, le quali incessantemente ricordano l'elevata mente, e la mano augusta e generosa da cui vennero.

VIII.

Fatali rivolture del 1848.

Ma l'ora di dure prove improvvisamente suonò infesta nel 1848! - Giorni di terrore e di lutto spuntarooo per contristare sì noi che altri stati europei - Farne l'angoscioso racconto, come discorrer le origini di que'mali, non è per ooi - tra per

non uscire da' limiti del proprio nostro divisamento, e principalmente perchè le notizie delle patite sventure, e delle maggiori che soprastavano, generalmente conosciute, non han pe' presenti mestieri di un narratore.

IX.

Ristabilimento dell' ordine come per prodigio - Fermezza consegnente del Re.

Solo notiamo che in mezzo a tali private e pubbliche calamità, per la cui estinzione pareva pur derisoria la speranza, l'ordine riapparve come per prodigio.

Da una parte, Dio che confonde e disperde le opere de' malvagi, o che promise alla sua Chiesa di tenerla illesa dalle loro colpevoli insidie, mostrò ai popoli sedotti le rovine cui erano, per insane o corrotte utopie, per dolosi suggerimenti, trascinati. - E dall'altra i Sovrani, memori delle sublimi parole di Luigi XIV, che i Re deggion sempre avere innanzi agli occhi la loro posterità, e che portano mortali una corona immortale nella loro razza - trovaronsi in debito di non umiliarsi sotto la sferza dell'infortunio - non piegarsi all'urto di concitate perturbazioni - non risparmiare i mezzi di che Dio pel quale regnano, armolli a difesa de' loro stati.

Di vero in ciò precipue immarcescibili lodi al

genio riparatore di FERDINANDO II.° : - imperocchè al suo senno - al coraggio che, nella cocente amarezza delle tribolazioni de'suoi sudditi, per la illimitata sua confidenza nel Supremo Dator d'ogni bene, sentissi maggiore o più forte - alla ferma sua volontà - all'intrepido di lui braccio, da valoroso devotissimo esercito efficacemente assistito - dovemmo il prosperoso ritorno della pace perduta : - pace che in altre Dominazioni fu compra a prezzo assai caro - ossia dopo rivi di sangue sparso per disperate resistenze de' corifei e degli adetti della demagogia.

X.

Due provvedimenti sagacissimi del RE - l'uno per riparare i mali presenti, - l'altro per impedire i futuri.

Ma ristabilito l'ordine, restituito il governo alla libera primitiva sua forza, conosciute a fondo per dura sperienza le spietate trame de' demagoghi - dovevasi apprestarvi efficacemente freno, e tale che in futuro ne fosse impedito il risorgimento.

A due principali obbietti le cure dell'ottimo perspicacissimo nostro SOVRANO furon quindi con somma premura rivolte.

Il primo proponevasi di rifermare con energici provvedimenti l'ordine racquistato, togliendo agl'insidiatori della pace pubblica fin la speranza di riporre in pratica le sataniche loro arti - diffon-

dere il veleno delle loro false dottrine - ed a nuove sedizioni sospignere il regno. Ondechè per acconce sensatissime misure i tempi di aberrazioni e di colpe son felicemente spariti: - l'idra rivoluzionaria è schiacciata: - e la stampa, ch'era divenuta turpissimo strumento delle più incomposte passioni, per lodatissima legge è utilmente ricondotta all'ufizio d'instruire nelle purgate e vere discipline, non a travolgerle ed a farle, errori e fallacie tramestandovi, eccitamento di disordini e di ribellioni criminose: - la tranquillità in fine, di che gode il regno, è soggetto di benedizioni perenni al Re, ed a Dio che nell'alta impresa confortollo e lo sostenne.

Il secondo obbietto cui 'l previdente nostro Sovrano trovò giusto di provvedere, nel fine di tutelare perdurabilmente i suoi stati contro future commozioni, era *l' insegnamento*. Contrista il dirlo: ma non possiamo dissimulare o tacere, che nelle fatali rivolture del 1848, dalle più celebrate università, e dagl' instituti scientifici di maggior grido, usciron quelle legioni di giovani traviati, che affrontando coraggiosi la morte, per immane profanazione delle più sante cose, crederon me-

ritare ed ire incontro al martirio - mentre in verità pugnavano per iscomporre la macchina sociale, attaccarla nelle basi, ed il genere umano condannare alla barbarie ed all' ateismo.

Massimi encomî dunque al sapientissimo nostro Re, che sapendo essere il furore delle idee più implacabile del furore degli uomini, si determinò a tener l' occhio su la pubblica istruzione, per salvare la gioventù studiosa da false e pericolose dottrine che il tempo, grande espiatore delle cose umane, non arriva a scancellare allor che sieno radicate nell' animo per ingannevole insegnamento.

XI.

Provvedimento delle cattedre vacanti - Sistema d' insegnamento delle leggi civili.

Con tale sensatissimo intendimento, e per giugnere con sicurezza al suo scopo, l' augusto nostro Sovrano provvide alle cattedre vacanti in questo archiginnasio: e tra coloro, che per costumi irreprensibili, e diritto sapere furono eletti, il clementissimo Re ha pur nominato noi, che credevamo non aver meriti bastevoli ad aspirarvi.

Laonde incorati dalla scelta, e nel desiderio di corrispondere, con ogni maniera di sforzi, alla fiducia del Principe, ci rivolgiamo peculiarmente a voi, giovani di grandi speranze e di rette intenzioni, per annunziarvi il sistema a giudizio no-

stro il migliore, ed il più utile nell'insegnamento della branca legislativa che avemmo affidata.

Il codice civile francese, pel tempo in cui ne fu composto il progetto, e ne avvenne la promulgazione, lo si dee considerare, siccome ben disse il Bastinè, qual una transazione tra l'elemento democratico, e l'aristocratico o feudale - transazione pertanto in cui il predominio del primo elemento si fa ad ogni passo sentire. E però quel codice civile, dove non mancano le tracce di vizioso ecceltismo, e dell'odio de' volteriani contra il cattolicismo - è il risultamento di disposizioni tratte in parte dalle consuetudini - dalle ordinanze degli antichi Re della Francia - dagli autori che i vecchi statuti illustrarono - dalle leggi della rivoluzione - e scolpitamente dal diritto romano con cui le settentrionali provincie vivevano. Sia però che si voglia: malgrado le lodevoli cure che sommi ingegni impiegarono per dare a quel memorando lavoro la maggior perfezione, esso non uscì salvo da difetti, da inconseguenze, da ripetizioni, da incoerenze, e pur talvolta da contraddizioni e da antinomie.

Segue da queste osservazioni in iscorcio, che

l'opera della riforma legislativa presso noi avvenuta dopo la sospirata restaurazione della monarchia legittima, doveva da ben altre scaturigini pigliare le mosse : – e soprattutto conveniva bandire dal nuovo codice quelle disposizioni che, nella collezion francese , putivano de' tempi rivoluzionari – la religione tutt' affatto separavano dallo stato , e ne contrariavano i precetti – o gli usi ed i costumi nostri compiutamente escludevano.

In generale vuolsi avvertire , che ciascun popolo è fortemente attaccato alle leggi per lungo tempo osservate, apprezzandole come un retaggio venutogli da' suoi antenati : permodochè abituato a deliziarsi nelle tradizioni de'suoi maggiori e negli effetti che ne rampollano – non bada , o dissimula i mali che quindinnanzi ne deriverebbero – come altresì la bisogna , pe'progressi della civiltà , di modificare o di aggiugnere.

Questa cieca venerazione per l'antichità, è d'ordinario pur sorretta dagli stessi sacerdoti della giustizia, o cultori della giurisprudenza – i quali trovano il più grande interesse nel secondare le simpatie del popolo, che le proposte innovazioni quasi sempre disdegna o riprova.

D'altra parte, si è più portato a tollerare le imperfezioni de' proprî statuti, che non ad accogliere e favorire i lumi derivanti da straniere instituzioni: - e si è maggiormente contento di sovvenire alla povertà delle disposizioni su'nuovi casi, e su le nuove materie, con leggi particolari, regolamenti ed usi, che soventemente accrescono la oscurità, per lo stolto diletto di ricoprire e carezzare gl'inveterati pregiudizî ne'quali si è vivuto.

Per ultimo le leggi quali esse sieno, accomodar deggionsi al carattere, alle abitudini, ed alla instruzione del popolo per cui si formano: dimanierachè dovendov' influire le cagioni fisiche, e la situazione morale del reame che dee riceverle, sarebbe assurdo abbandonarsi alle idee d'una perfezione assoluta e generale, mentre le son cose di derivazione umana, unicamente suscettibili di bontà relativa.

Mossi da queste considerazioni, i dottissimi compilatori delle nuove nostre leggi, senza predilezione pur lieve, ed al pubblico bene soltanto avvisando, consultarono, non incresca il ripeterlo, le svariate parti dell' antica nostra legislazione, e

massimamente i libri della romana sapienza, non che i codici stranieri: e ciò nel plausibilissimo voto di attingervi gli elementi del novello codice - adattati ai tempi, alle circostanze, alle condizioni nostre, al santo rispetto per la religione e pel Re - purgandoli da qualsiasi motto o disposizione che di dottrine rivoluzionarie si risentisse.

Inferenza di queste verità è la norma che dee guidarci nell'insegnamento delle leggi civili - nè sapremmo sconoscerla, o travalicarne giammai: - ossia le spiegheremo

1.° Sponendo i motivi indicatori del genio, ovvero generatori delle disposizioni di ciascun titolo:

2.° Mostrando come il testo lucidamente conservi il principio razionale che mosse il legislatore, e vi corrisponda.

3.° Spianando la via dell'applicazione ne' casi più astrusi che possano presentarsi.

Nè in queste investigazioni sentirete pur una volta parlar di sistemi più o meno in voga, più o meno accreditati nelle scuole moderne. Lungi da noi le idee di partito - ossia di parzialeggiare per l'elemento germanico più che pel romano - o viceversa. Altro per verità è il privato,

altro il pubblico insegnamento in fatto di leggi positive in osservanza. Nel primo, si può ad arbitrio discendere alle minute disamine delle oppinioni più o meno favoreggiate dagli espositori, o nelle scuole : - nel secondo, crediamo esser dovere tenersi alla legge ed ai suoi motivi - non innestarvi o mescervi la privata voce de' comentatori - non obbliare che la spiegazione ragguarda le leggi come son fatte - e per ciò solo non può tornar gradito un sistema che trapipi da' limiti dell' ossequio al pensiero del legislatore, ed al suo dettato.

Laondo la nostra bandiera mira, e mirar deve invariabilmente due obbietti ad asseguire : - il 1.° inteso a schiarire la leggo tal ch' essa venne dalla monte del legislatore : - il 2.° volto ad interdire qualunque mescolamento con la politica, ed in vece a coglier tutte le occasioni per insinuare nell' animo della gioventù le idee di ordine, e di divozione al Re, così ampia che l'abbiam noi sincera e profonda . . .